

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA**

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso per L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, depositato nell'interesse di **GRASSO GIOVANNI**, nato a Catania il 19/03/1962 (Cod. Fisc. GRSNN62C19C351L) res.te in Mascalucia, Via Luigi Rizzo 3 e di **PLATANIA CATERINA**, nata a Catania il 05/06/1964 (Cod. Fisc. PLTCRN64H45C351O), res.te in Mascalucia, Via Luigi Rizzo 3, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Grasso e Davide Scionti, con l'assistenza dell'O.C.C. "la Tutela degli Onesti - articolazione interna del Comune di Acireale";

\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata e quella integrativa redatte dall'avv. Pietro Rosso - professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi - ed i documenti ad esse allegati;

ritenuto che dalle relazioni emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi

"la Tutela degli Onesti - articolazione interna del Comune di Acireale", nella persona del gestore della crisi già nominato, avv. Pietro Rosso;

**PQM**

**DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**ORDINA**, ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegata alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione della casa di abitazione e dell'autovettura di cui appresso;

### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

### **ORDINA**

la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando gli stessi a detenere sino alla vendita l'immobile costituente la residenza familiare, sito nel Comune di Mascalucia, Via Luigi Rizzo n. 3 (in catasto al Foglio 8 particella 646 sub. 1) nonché autorizzando gli stessi ad utilizzare fino alla vendita l'autovettura Citroen c2, nominando gli stessi quali custodi e in tal veste obbligati a curarne l'ordinaria e diligente manutenzione, tenuto conto che nessuno dei beni suscettibili di essere posti in vendita, in quanto dotati di valore di mercato, può essere escluso dalla liquidazione

### **DISPONE**

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico dei ricorrenti - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 - non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva mobiliare n. 860/2018 RGE;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento dei ricorrenti e del relativo nucleo familiare, l'importo di € 800,00 mensili e che l'importo eccedente la detta somma dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) mentre eventuali circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dai ricorrenti, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione;

rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI "4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)" e che, pertanto, tutte le entrate mensili spettanti ai ricorrenti - eccedenti l'importo di € 800,00 - dovranno essere destinate alla liquidazione, ai fini della distribuzione in favore di tutti i creditori con la conseguente cessazione dell'efficacia di qualsiasi trattenuta ulteriore (a titolo di cessione di quinto o di delega di pagamento) che, diversamente, comporterebbe la violazione della par condicio creditorum;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 come 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto.

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

**Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 19.12.2023, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.  
dott. Roberto Cordio